



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI BACOLI

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 23.3.2012)

Art. 1

Avvocatura Comunale

1. E' formalmente istituita l'Avvocatura comunale.
2. La rappresentanza legale dell'Ente è riconosciuta anche al Responsabile dell'Avvocatura Comunale, come previsto dall'art. 24 comma 2 dello Statuto.
3. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
4. L'Avvocatura Comunale è organizzata in Struttura Autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia professionale forense, che prevede come cellula organizzativa massima il "Settore".

Art. 2

Compiti

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui è parte il Comune spettano all'Avvocatura Comunale. L'Avvocatura Comunale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Comunale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse, in difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Responsabile di Settore di riferimento ed al Segretario Generale per valutare eventuali azioni disciplinari.
4. L'Avvocatura Comunale può nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. A tal fine presso l'Avvocatura Comunale viene istituito, attraverso procedimento di evidenza pubblica, un elenco di professionisti per materie da utilizzarsi secondo il principio della rotazione degli incarichi.

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni nei seguenti casi:
 - cause di particolare complessità;
 - casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - richiesta da parte del Responsabile dell'Avvocatura motivata dall'eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
 - altre situazioni di carattere eccezionale.

Art. 4

Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale è costituita da n. 1 avvocato iscritto per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito con L. 22.1.1934 n. 36, titolare di posizione organizzativa.

2. Le spese di iscrizione del personale nell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune.
3. In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
4. L'Avvocatura è unità autonoma all'interno dell'organizzazione del Comune ed è sottoposta al Segretario Generale solo sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro del personale. L'avvocato opera in condizioni di esclusività ed autonomia affinché venga assicurato il libero esercizio dell'attività professionale.
5. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra l'avvocati dell'Avvocatura ed i dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.
6. Il dipendente avvocato è inquadrato nell'Avvocatura con carattere di stabilità. Può essere fatto cessare dalla carica dall'autorità amministrativa solo sulla base di giusta causa.
7. L'amministrazione garantisce all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio, di personale, di supporto necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'ufficio
8. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella dotazione organica vigente dell'Ente, personale per lo svolgimento dell'attività di supporto alle competenze dell'Avvocatura.
9. L'Avvocatura comprende al momento un avvocato e due risorse umane del Comune con esperienza maturata in materia. L'implementazione delle risorse umane impegnate è demandata all'autonomia organizzativa e gestionale degli organi competenti.

Art. 6

Funzioni del Dirigente responsabile

1. L'Avvocato:

- a) rappresenta ed assiste l'Ente nei giudizi in cui l'amministrazione è parte;
- b) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
- c) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso;
- d) sottoscrive gli atti giudiziari;
- e) presenta, su richiesta dei competenti Organi dell'Amministrazione, apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.

Art. 7

Compensi dell'Avvocatura Comunale

1. All'Avvocato dipendente dell'Avvocatura Comunale incaricato del patrocinio del Comune di Bacoli – in sede giudiziale e stragiudiziale - spettano i compensi professionali a seguito di decisione favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura comunale) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi del regio decreto 27.11.1933 n.1578 da aggiungere alla retribuzione salariale ed alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste.
2. Il fondo dei compensi professionali dell'Avvocatura Comunale è costituito dal:
 - l'importo degli onorari e delle competenze liquidate dall'Organo giudiziario a seguito di decisioni favorevoli all'Ente, ridotto delle spese vive e delle spese generali pari al 12,50% riconosciute in sentenza;
 - l'importo pari al 40% per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, al 10% per i giudizi innanzi al Tribunale ed al Tribunale Amministrativo Regionale, degli onorari e delle competenze determinate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 16.01.2012 relativa al prospetto compensi onorari fiduciari dell'Ente, detratte le spese e le spese generali pari al 12,50%, nel caso di esito favorevole all'Ente ove non intervenga la liquidazione giudiziale delle spese o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, una volta esperita l'azione esecutiva. Rappresentano esito favorevole per l'Ente le seguenti fattispecie:
 - le sentenze favorevoli all'Ente: quelle che in ogni fase e procedimento cautelare, di

cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

- Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo *ex art. 93 L.F.*, dichiarazione tardiva di credito *ex art. 101 L.F.*, opposizione allo stato passivo *ex art. 98 L.F.*, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

3. Il fondo dei compensi professionali è così ripartito:

- Una quota pari al 20 % dell'importo dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale è destinata ad incentivi a favore del personale non professionale dell'Avvocatura Comunale. I criteri di ripartizione sono ispirati all'effettiva attività svolta ed alla categoria di appartenenza.
- Alla liquidazione e ripartizione del fondo dei compensi professionali di cui sopra spettanti all'Avvocato provvede semestralmente il Segretario Generale sulla scorta della proposta di determinazione formulata dall'Avvocato. Alla liquidazione della restante quota del fondo tra i dipendenti provvede semestralmente l'Avvocato.
- La corresponsione tra i compensi professionali e gli incentivi di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato ai sensi del C.C.N.L. dell'area della dirigenza e del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative

4. I compensi erogati individualmente non possono essere superiori all'ammontare della retribuzione complessiva lorda in godimento da parte dell'Avvocato al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la liquidazione; ove detti compensi superassero questo limite le somme eccedenti saranno accantonate nel fondo dell'Avvocatura.

5. Resta fermo che la retribuzione di risultato dovuta a ciascun dipendente che risulti, altresì, beneficiario dei compensi di cui al presente articolo, spetta nella misura stabilita all'art. 8 del Contratto Integrativo decentrato di lavoro del 2005.

6. L'Amministrazione garantisce agli avvocati interni una copertura assicurativa, ai sensi della normativa vigente, per responsabilità professionale adeguata all'attività svolta.

7. L'amministrazione provvede, altresì al pagamento delle spese necessarie per l'esercizio della professione forense.

Art. 8

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale

e non può durare oltre il tempo minimo utile per essere ammessi all'esame di stato.

3. L'effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione alla struttura da parte del Segretario Generale, al fine di assicurare equità di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro ed il funzionamento delle strutture.

Art. 9

Assistenza legale ad altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale.

2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Bacoli abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura Comunale può fornire, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dell'Amministrazione.

4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

5. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale da parte dell'Avvocato.

6. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sede in altri Circondari.

Art.10

Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a. Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b. Atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- c. Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
- d. Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile.

Art. 11

Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applica all' Avvocato Comunale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 12

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 convertito con L. 22.1.1934 n. 36 s.m.i, purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale.